

**VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47, LEGGE N.428/1990**

*Addì 30 ottobre 2012 presso la sede della Confcommercio Roma tra*

- *Le Società Artsana Sud S.p.A. ed Artsana S.p.A. in persona del Dott. Martino Troncatti, assistito da Mario Gentiluomo e Gabriele Marini della Confcommercio Roma;*
- *La FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Sabina Bigazzi;*
- *La FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da Elena Maria Vanelli;*
- *La UILTUCS UIL Nazionale rappresentata da Antonio Vargiu.*

**PREMESSO CHE**

- 1) *con lettere datate 3 ottobre 2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. così come modificato dall'art. 47 Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e dal D. L.vo 2 febbraio 2001 n. 18, la Società Artsana Sud S.p.A. (società cedente) e la Artsana S.p.A. (società cessionaria) comunicavano la volontà di procedere al conferimento del ramo d'azienda, costituito dalle attività inerenti alla gestione dei prodotti a marchio "Serenity", dalla Società Artsana S.p.A. alla Società Artsana Sud S.p.A.;*
- 2) *con la stessa comunicazione inviata ai destinatari di legge entrambe le società si rendevano disponibili allo svolgimento della procedura sindacale prevista;*
- 3) *le parti in data odierna hanno ampiamente ed approfonditamente discusso in ordine alla richiamata operazione di conferimento di ramo d'azienda ed al conseguente trasferimento alla società Artsana Sud S.p.A. della titolarità del rapporto di lavoro del personale coinvolto ad oggi pari a 17 unità.*

*Tutto ciò premesso*

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

- 1) *le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;*



3) le Organizzazioni Sindacali prendono atto che l'operazione di conferimento di ramo d'azienda in oggetto riguarderà i 17 dipendenti addetti al ramo d'azienda costituito dalle attività inerenti alla gestione dei prodotti a marchio "Serenity", i quali saranno trasferiti senza soluzione di continuità alla società Artsana Sud S.p.A.;

4) fermo restando che ai sensi dell'art.2112 c.c. e dell'art.47 L.428/1990 per il personale interessato non vi sarà alcun mutamento del trattamento economico-normativo in essere, le parti si danno atto che è in corso, in ambito territoriale, un confronto tra azienda e organizzazioni sindacali dei settori del commercio ed industria della carta per l'armonizzazione dei contratti collettivi nazionali così come previsto dalla procedura di cui al presente verbale e dalla normativa sopra citata;


5) la sede di lavoro rimarrà invariata e tutti gli accantonamenti economici relativi ai dipendenti interessati, quali mensilità aggiuntive, ferie, permessi e altri istituti c.d. indiretti, ivi compresi quelli relativi al TFR, saranno trasferiti alla società Artsana Sud S.p.A.

6) l'operazione di conferimento di ramo d'azienda in parola produrrà i suoi effetti dal 01 novembre 2012;

7) con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente esperito e positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47, legge 29/12/1990 n° 428 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

ARTSANA S.p.A.



ARTSANA SUD S.p.A.




CONECCOMMERCIO/ROMA



EILCAMS CGIL



FISASCAT C/ISL



UILTUCS UIL

